


DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DEI VISTI PER L'ESTERO

(Allegato alla nota circolare n. 62321 del 18/03/2019)



1. Numero di origine (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)		V /	ORIGINALE
2. Denominazione del prodotto (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)		UNIONE EUROPEA UNION EUROPEENNE EUROPEAN UNION UNION EUROPEA	
3. Descrizione del prodotto (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)		CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICADO DE ORIGEN CERTIFICADU DE ORIGIN	
4. Identificazione del prodotto (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)		5. Data di emissione (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)	
6. Data di scadenza (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)		7. Numero di serie (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)	
8. Data di scadenza (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)		9. Data di scadenza (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)	
10. Data di scadenza (secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 952/2013)			

Stampa e invia

Scopo delle disposizioni

Questo documento rappresenta l'insieme delle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine non preferenziali e dei documenti per l'estero, competenza attribuita alle Camere di commercio dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Esso contiene le disposizioni nazionali di dettaglio che tengono conto sia delle Linee guida europee emanate da *Eurochambres* (Associazione delle Camere di commercio europee) destinate alle Camere di commercio europee, sia dei principi generali previsti dal codice doganale dell'Unione Europea in materia di attribuzione dell'origine non preferenziale delle merci.

Lo strumento ha lo scopo di armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, al fine di garantire l'uniforme comportamento nelle regole di rilascio sui territori.

Le procedure in esso contenute si pongono inoltre l'obiettivo di facilitare il processo di trasformazione digitale a partire dall'obbligo della domanda telematica da parte degli operatori economici.

Sommario

Scopo delle disposizioni	1
PARTE PRIMA	3
1. COMPETENZA TERRITORIALE	3
2. UTILITÀ DEL CERTIFICATO DI ORIGINE	4
3. REGOLE DI ORIGINE	5
4. REGOLE SPECIALI DI ORIGINE	5
5. STAMPA DEI FORMULARI E DIRITTI DI SEGRETERIA	5
6. CARATTERISTICHE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI	6
PARTE SECONDA	8
7. GESTIONE DEI FORMULARI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	8
8. REDAZIONE DEI FORMULARI	8
9. RILASCIO E AUTENTICA	16
10. GIUSTIFICAZIONI DA PRODURRE	17
11. MERCI NON ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA	18
12. AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI	19
13. CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE	21
SEZIONE ALLEGATI	
▶ Allegato 1	27
▶ Allegato 2	118
▶ Allegato 3	130
▶ Allegato 4	142
▶ Allegato 5	146
▶ Allegato 6	149
▶ Allegato 7	159

PARTE PRIMA

1. COMPETENZA TERRITORIALE

Il rilascio del certificato di origine non preferenziale in Italia è attribuito alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.

Esso può essere ottenuto presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale competente, in relazione alla sede legale, sede operativa o unità locale dell'impresa, sia che si tratti di un'impresa individuale, di una società con personalità giuridica, di uno spedizioniere doganale o di un rappresentante fiscale incaricato dall'esportatore.

Ove richiesto dalle esigenze commerciali e di esportazione il certificato di origine può essere rilasciato anche a persona fisica o a soggetti non aventi l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese che sono chiamati ad esportare dei beni – a qualsiasi titolo – verso Paesi richiedenti la certificazione di origine. In tal caso la competenza del rilascio è demandata alla Camera di commercio ove il soggetto ha la propria residenza o sede e nel caso di persone fisiche non residenti in Italia presso la Camera di commercio dove il soggetto si trova con le merci acquistate in Italia.

Nota esplicativa

Il richiedente può inoltre ottenere il rilascio di un certificato di origine:

- a) dalla Camera di commercio ove si trova con la merce da spedire all'estero e con i relativi documenti giustificativi dell'origine. In tal caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio competente territorialmente.
- b) dalla Camera di commercio nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di commercio.

Per richiedente si intende:

- lo speditore designato nel certificato di origine;
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine;
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera.

Il richiedente è, dunque, il soggetto che sottoscrive la domanda del certificato (sia esso il legale rappresentante o procuratore dell'impresa o lo spedizioniere o rappresentante fiscale formalmente delegato). Il richiedente firmatario dell'istanza compare nella casella 1) del

certificato di origine, come speditore o come soggetto agente per conto dello speditore (vedasi casella 1 “Speditore” a pag. 6) .

Al contrario eventuali soggetti intermediari incaricati di istruire l’istanza e presentarla alla Camera di commercio, sia in modalità cartacea che telematica, apporranno – se del caso – la propria firma esclusivamente nella casella 9) della domanda.

Condizioni particolari: la Camera di commercio, in via eccezionale, può rilasciare il certificato di origine anche ad un richiedente che non abbia la sua residenza nell’UE, a condizione che presenti la fattura di acquisto della merce in Italia, richieda direttamente il certificato presso la Camera dove si trovano le merci in spedizione, figuri esso stesso come esportatore dei beni. In tal caso può accadere che il nome dello speditore e quello del destinatario coincidano.

2. UTILITÀ DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

1. I certificati di origine sono esclusivamente destinati a provare l’origine delle merci e non attestano essi stessi l’esportazione delle merci. Essi possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati di origine rilasciati da altre Camere di commercio.
2. Dato che il modulo arabescato del certificato di origine viene utilizzato normalmente quale originale per soddisfare le esigenze doganali, le copie redatte e rilasciate conformemente all’originale hanno lo stesso valore di quest’ultimo. Non è ammesso rilasciare più di un originale per la medesima spedizione.
3. I certificati di origine rilasciati dalle Camere di commercio italiane sono quelli utilizzati nei rapporti tra l’Unione europea ed i Paesi Terzi, sulla base di quanto previsto dall’art. 61.3 del Codice Doganale dell’Unione europea (CDU – Regolamento (UE) 952/2013) (Allegato 1) e in applicazione di quanto previsto all’allegato K della Convenzione internazionale di Kyoto per la semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali (Allegato 2).
4. I certificati di origine sono destinati, esclusivamente, a provare l’origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.
5. Su richiesta dell’utente, quando particolari esigenze commerciali lo necessitano, la Camera di commercio può rilasciare anche certificati di origine destinati ad altri Stati membri dell’Unione europea. Inoltre, quando occorra allo scopo di preservare il segreto commerciale, per una operazione precedente l’esportazione, il rilascio è ammesso anche nel caso in cui il primo destinatario delle merci abbia sede in Italia. In tale ultimo caso

nella casella 2) va utilizzata la menzione “all’ordine” non essendo tracciabile la destinazione estera finale.

3. REGOLE DI ORIGINE

Le regole di origine non preferenziale per i certificati emessi per prodotti all’esportazione sono richiamate nel CDU (Codice Doganale Unionale - Regolamento UE 952/2013) unicamente dall’art. 61.3.

In linea generale, quando non è specificatamente richiesto di applicare le regole del Paese di destinazione delle merci in esportazione o altri metodi di individuazione dell’origine per ultima trasformazione sostanziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 60, commi 1 e 2, del CDU in materia di prodotti interamente ottenuti o che hanno subito l’ultima lavorazione sostanziale sufficiente al conferimento dell’origine.

Per garantire un’applicazione uniforme a livello di Stati membri sulle regole di origine per i prodotti all’esportazione, le Camere di commercio europee hanno convenuto di applicare regole definite in una Linea guida europea che si ispira ai principi generali dettati dal CDU (disciplina applicabile ai prodotti all’importazione) e più in particolare all’Allegato K della Convenzione internazionale di Kyoto (Allegato 2): le Linee guida *Eurochambres* (Allegato 3), di seguito denominate “linee guida europee”.

4. REGOLE SPECIALI DI ORIGINE

Per alcune specifiche casistiche il CDU e i relativi regolamenti attuativi stabiliscono, per i prodotti all’importazione, speciali regole per l’attribuzione dell’origine:

- a) Regola della maggiore quantità dei materiali (art. 33 comma 3 Reg. (UE) 2446/2015);
- b) Operazioni minime non conferenti origine (art. 34 Reg. (UE) 2446/2015);
- c) Accessori, pezzi di ricambio e utensili (art. 35 Reg. (UE) 2446/2015);
- d) Elementi neutri e imballaggi (art. 36 Reg. (UE) 2446/2015);
- e) Consegna merci smontate, anche in più spedizioni, che costituiscono un unico bene ai fini dell’origine.

Le stesse fattispecie vengono affrontate in modo analogo nelle linee guida europee per i certificati all’esportazione e tali medesimi principi vengono applicati anche a livello nazionale.

5. STAMPA DEI FORMULARI E DIRITTI DI SEGRETERIA

I formulari dei certificati di origine – composti da un originale, tre copie e la domanda – sono stampati dall’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata Unioncamere, che assicura la distribuzione alle Camere di commercio. La realizzazione dei formulari deve assicurare misure anticounterfeiting (numero seriale, tecniche tipografiche specifiche, codici identificativi). Per favorire l’uso delle tecnologie

possono, anche, essere definite forme alternative alla modulistica standard e/o soluzioni digitali, individuate da Unioncamere in coerenza con le linee guida europee e a condizione di garantire le medesime misure di sicurezza che impediscono l'alterazione dei certificati di origine. La Camera di commercio percepisce il diritto di Segreteria per ogni certificato rilasciato e per ogni copia emessa, in base all'importo stabilito con il decreto, di cui all'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 580/93 e s.m.i.

6. CARATTERISTICHE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari del certificato di origine (Allegato 4) sono previsti dalle linee guida europee, i cui contenuti sono stati definiti sulla base di quanto stabilito dall'allegato K della Convenzione di Kyoto e rispettano precisamente le seguenti caratteristiche minime:
 - a) Il formato del modulo del certificato è di 210 -· 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m² o di 25-30 g/m² quando trattasi di carta per posta aerea. Il fronte dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici;
 - b) ogni modulo di certificato di origine reca la denominazione del soggetto incaricato della stampa. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato o apposto in modalità telematica, destinato ad individuarlo nell'ambito di una sequenza seriale nazionale. Esso è stampato in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea.
 - c) Il modulo di domanda è stampato nelle lingue ufficiali dello Stato di emissione.
2. Il formulario del certificato di origine, stampato dall'Unioncamere e distribuito alle Camere di commercio, rispetta le caratteristiche sopra descritte. Qualsiasi formulario difforme deve essere respinto dalla Camera di commercio alla quale viene presentato. Esso si compone di:
 - un modulo di domanda, (su carta rosa, necessaria per la sola istanza cartacea), che viene firmata dal richiedente (legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore),
 - un modulo su carta arabescata che costituisce il certificato di origine (originale),
 - tre moduli su carta gialla con menzione "copia".
3. In conformità a quanto previsto dal CAD (codice dell'amministrazione digitale) sulle modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, a partire dal 1 giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente.

La modalità di domanda in forma cartacea con presentazione allo sportello camerale è ammessa soltanto nei seguenti casi:

- per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese; oppure
- in casi eccezionali anche per le imprese, quando autorizzate dalla Camera di commercio, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

4. Per rispondere adeguatamente alle esigenze doganali e del commercio, le Camere di commercio possono introdurre procedure di "stampa in azienda del certificato di origine" nel rispetto delle misure di sicurezza e correttezza che l'emissione dei certificati di origine richiedono.

Tale modalità sarà concessa su istanza di parte e previa accettazione da parte della Camera di commercio competente ad imprese esportatrici che rispondono anche ad uno solo dei seguenti requisiti:

- Titolari di certificazione "AEO" (Operatore Economico Autorizzato) rilasciata dall'Amministrazione doganale per qualsiasi tipo di certificato;
- Titolari dello status di "Esportatore Autorizzato" o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati).

Inoltre, la Camera di commercio competente potrà valutare l'estensione del Servizio ad altre imprese annoverate tra i propri clienti abituali nelle attività di commercio estero ed iscritte alla Banca dati ITALIANCOM (con posizione aggiornata all'anno di riferimento), a condizione che siano presenti tutti i seguenti requisiti, che l'impresa manifesterà a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di condanne per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; così come previsto dall'art. 39 (a) del Regolamento (UE) n° 952/2013;
- b) non sono state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO e/o Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni.

L'impresa, abilitata dalla Camera di commercio competente a tale modalità di accesso alla certificazione, si impegnerà in forma scritta al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie, cui il rilascio dei certificati di origine è vincolato (Allegato 5 - Facsimile impegno).

L'introduzione di tale procedura è mirata ad agevolare il progressivo e futuro passaggio alla certificazione completamente "dematerializzata". Infatti, come anche previsto dalle linee guida europee, solo i certificati emessi in formato completamente digitale possono essere definiti "certificati di origine digitali", la cui produzione resterà subordinata all'accettazione da parte delle dogane dei Paesi di destinazione.

5. Eventuali modifiche del formulario adottato a livello nazionale necessarie per agevolare percorsi di semplificazione amministrativa e gestionale dovranno comunque assicurare il rispetto dei margini standard europei e contenere almeno gli elementi atti a garantire il contrasto alla falsificazione, quali il fondo arabescato e la numerazione seriale. Gli ulteriori elementi caratteristici del certificato di origine potranno essere stampati, nel rispetto del layout standard, da procedure telematiche appositamente predisposte.

PARTE SECONDA

7. GESTIONE DEI FORMULARI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La Camera di commercio riceve la domanda compilata e firmata digitalmente o nei casi ammessi riceve il formulario compilato e firmato dal richiedente in forma cartacea:
 - acquisisce la domanda (in modalità telematica o cartacea);
 - rilascia il certificato di origine (originale) al richiedente dopo averlo vidimato o, quando ammessa la modalità di stampa in azienda, trasmette il file validato e firmato digitalmente all'impresa richiedente attraverso la piattaforma digitale in uso;
 - rilascia le eventuali copie, visti su fattura o legalizzazioni, richieste espressamente dall'interessato al momento della domanda, con le stesse modalità di recapito del certificato di origine connesso.
2. La Camera di commercio conserva la domanda, copia del certificato di origine e della fattura di vendita e di ogni altra eventuale documentazione.
3. Non è prevista alcuna limitazione circa il numero di copie da rilasciare, ma non può essere rilasciato che un solo originale.
4. Le domande, nonché i documenti giustificativi eventualmente trattenuti, sono conservati dalle Camere di commercio in modalità telematica o cartacea per almeno due anni dal giorno di rilascio del certificato di origine, secondo quanto previsto dalle linee guida europee.

8. REDAZIONE DEI FORMULARI

1. Il modulo del certificato di origine è predisposto in lingua italiana e in relazione alle esigenze del commercio anche in una o più lingue di altri Paesi dell'UE.
2. I formulari sono compilati dal richiedente (o da persona da questi delegata) e la domanda (elettronica o cartacea, quando applicabile) è firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore, avente poteri di rappresentanza dell'impresa richiedente.

3. I formulari sono compilati, in lingua italiana, e redatti attraverso sistemi applicativi messi a disposizione dalle Camere di commercio o con procedure di videoscrittura elettronica, se presentati in forma cartacea. La domanda, l'originale e le copie devono risultare compilati in modo identico.
Qualora, per esigenze commerciali sono compilati in lingua straniera, può essere richiesta una traduzione scritta.
4. Solo in casi eccezionali sono accettati formulari manoscritti ed è richiesto l'uso di inchiostro indelebile e del carattere stampatello. Occorre segnalare, tuttavia, che alcuni Paesi non accettano la redazione manoscritta dei formulari.
5. Il certificato di origine e la domanda non devono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate, che devono comunque rimanere visibili, e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall'organismo che rilascia il certificato di origine. In nessun caso l'impresa può apportare modifiche al certificato di origine senza che la Camera di commercio le abbia approvate e convalidate.
6. Ogni articolo riportato sulla domanda e sul certificato di origine deve essere preceduto da un numero d'ordine.
7. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore aggiunta.
8. Il richiedente è tenuto a compilare il formulario secondo le seguenti modalità:

8.1 Originale

Il formulario del certificato di origine deve essere compilato dalla casella 1 alla 7:

Casella 1: "Speditore"

Casella 1. : "Speditore": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

Nota esplicitiva: per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non è direttamente colui che emette la fattura di vendita verso il destinatario finale, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che

provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero. Deve, inoltre, essere allegata la delega a richiedere il certificato di origine con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Si ricorda, infatti, che il conferimento di incarico a richiedere il certificato di origine deve essere documentato da parte di colui che emette la fattura di vendita verso il Paese destinatario delle merci.

In tali casi di transazioni triangolari, è richiesta di norma l'esibizione di una copia della fattura verso il destinatario finale, salvo i casi di impedimento per riservatezza commerciale. In tale ultima circostanza farà fede la sola menzione del destinatario e degli estremi della fattura nell'atto di delega.

Nel caso di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto può essere depositata un'unica delega a inizio anno o secondo necessità.

Lo speditore (figurante in casella 1) è responsabile della sottoscrizione della domanda del certificato di origine e delle dichiarazioni in essa contenute e dovrà apporre la propria firma nella casella 8) del modulo di domanda e nello spazio sottostante alle dichiarazioni di origine. Ogni soggetto terzo, delegato esclusivamente alla presentazione dell'istanza, sottoscriverà il documento nella sola casella 9) del modulo.

Casella 2: "Destinatario"

Casella 2.: "Destinatario": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell' acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). E' possibile scrivere solo le parole "All'ordine" seguite, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione, se conosciuto. Qualora la merce è destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure, quando la merce è destinata direttamente in un Paese diverso da quello dell'acquirente e l'indirizzo di destinazione figura chiaramente espresso nella fattura, è consentito menzionare anche il solo destinatario finale delle merci.

Il certificato di origine è, in linea generale, un documento non necessario nella transazione tra due soggetti italiani; quindi in casella 2) non deve figurare l'indirizzo di un destinatario nazionale. Tuttavia, qualora non è nota la destinazione finale delle merci e viene presentata una fattura di vendita tra due soggetti nazionali (anche imponibile IVA) per merci destinate successivamente ad essere esportate, può essere emesso un certificato di origine con la menzione "all'ordine" a condizione che il richiedente dichiari formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione o che tale circostanza risulti evidente nella documentazione commerciale.

Casella 3: "Paese di origine"

Casella 3.:Indicare il nome completo del Paese di origine della merce:

a) merci di origine dell'UE: usare la dicitura “Unione europea” seguita, se necessario, dal nome dello Stato membro;

Nota esplicativa: “Unione europea” è l'unica menzione da utilizzare per i prodotti originari dell'UE (anche nei formulari in corso di smaltimento che ancora recano a stampa la menzione “Comunità europea”); per l'indicazione degli Stati membri il Paese deve essere indicato con il nome ufficiale, quale ad es. Repubblica Federale Tedesca.

b) merci di origine non UE o multipla: Indicare il/i nome/i del/i Paese/i terzo/i.

Nota esplicativa: qualora le esigenze commerciali lo richiedono, è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione), avendo cura di precisare, nella casella 6 “descrizione della merce”, il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine UE da quelle di origine extra UE.

Casella 4: “Informazioni riguardanti il trasporto”

Casella 4: La compilazione di questo spazio è facoltativa.

Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro ecc.). Si raccomanda la menzione “trasporti misti” quando la merce viene trasportata con mezzi diversi. La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura “da stabilirsi”.

Solo se presenti anche in fattura di vendita possono essere riportati sul certificato di origine dettagli più specifici relativi al trasporto (container, porto di destino ecc.). Sono escluse menzioni negative relative a porti non attraversati. L'inserimento di tali indicazioni e la corretta rispondenza con le modalità di trasporto effettivamente seguite restano sotto la sola responsabilità del richiedente il certificato di origine e nessuna responsabilità può essere attribuita alla Camera di commercio in caso di difformità rispetto a quanto menzionato in questo spazio.

Casella 5: “Osservazioni”

Casella 5: Questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es. buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa, ecc.).

Non è ammesso l'uso di questo spazio per l'indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

Sono ammessi in questa casella i riferimenti a documenti commerciali relativi alla spedizione che possono essere, comunque, richiesti in visione dalla Camera di commercio.

Casella 6: “Numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci”

Casella 6: Descrizione completa delle merci, elencate per numero d’ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.

Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari”, ecc. non sono sufficienti e devono essere dettagliate.

Nota esplicativa: Qualora la casella 6 non è sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni:

1. completare l’enumerazione dei prodotti utilizzando più moduli di certificato di origine; ogni modulo successivo deve essere compilato in modo identico al primo formulario in tutte le caselle ad eccezione della 6), che conterrà invece la prosecuzione della lista delle merci. Sui formulari successivi al primo sarà fatto riferimento sempre al numero del primo formulario utilizzato preceduto dalla seguente citazione: “*segue certificato di origine numero _____*”. Il certificato di origine che ne deriva è un unico atto per il quale è richiesto un solo diritto di segreteria;
2. designare le merci con una denominazione generica, seguita dall’indicazione “secondo fattura allegata”, che permetta in ogni caso un’identificazione chiara della natura delle merci, e presentare alla Camera di commercio, contemporaneamente al certificato di origine un’ulteriore copia della fattura che diverrà parte integrante del certificato.
In questo caso la fattura deve contenere – oltre ai suoi elementi essenziali – solamente le informazioni previste dal formulario del certificato di origine e nessun’altra indicazione aggiuntiva. La Camera di commercio dovrà in ogni caso conservare agli atti una copia della fattura utilizzata a tale scopo.
In alternativa, quando la fattura dovesse contenere informazioni incompatibili con il contenuto del certificato di origine, può essere fatto riferimento ad una “packing list” o “lista valorizzata” (documento che presenta le caratteristiche proprie di una normale fattura di vendita, in termini di descrizione del prodotto e di informazioni in esso contenuti ma che non assume rilevanza fiscale) che in quel caso diventa parte integrante del certificato di origine.

Qualora lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non è utilizzato, è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l’inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

Casella 7: “Quantità”

Casella 7: Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, capacità, pezzi ecc.); nel caso sia scelta l’unità di peso è necessario precisare se si tratta di pesi netti o lordi.

Per consentire i controlli da parte delle Camere di commercio, è necessario che le quantità della merce in esportazione, per la quale si chiede il certificato di origine, siano indicate e individuabili anche nella fattura di vendita.

Casella 8: “Spazio riservato alla Camera di commercio”

Casella 8: La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di commercio, in essa viene apposto il timbro e la firma del funzionario camerale autorizzato. Per i certificati trasferiti alle imprese in modalità digitale nel caso di stampa in azienda possono essere utilizzati – in via sperimentale – timbri ufficiali a stampa e firme olografe dei dipendenti camerale incaricati (evidenza necessaria per le Autorità destinatarie), convalidati dalla firma digitale, quale sottoscrizione formale dell’atto, ai sensi dell’ordinamento nazionale.

Per le Camere di commercio accreditate al Network internazionale della ICC/WCF il certificato di origine contiene nella casella 8 anche il logo di accreditamento personalizzato della Camera di commercio.

8.2 Le copie

I moduli su carta gialla costituiscono copia del certificato di origine, hanno le stesse caselle dell’originale e vengono timbrate e firmate dal funzionario camerale autorizzato; esse hanno, pertanto, lo stesso valore del certificato originale.

Possono essere richieste – secondo le esigenze commerciali – una o più copie di ogni certificato di origine, se necessario anche in un momento successivo al rilascio del certificato. La data di emissione della copia fa sempre riferimento al momento effettivo di emissione, indipendentemente dalla data di rilascio del certificato originale.

8.3 La Domanda

Il richiedente è tenuto a compilare il modulo di domanda secondo le seguenti modalità.

FRONTE DELLA DOMANDA

a) **Caselle 1-9:**

- Le caselle da 1 a 7 – identiche a quelle dell’originale.

- Nella **casella 8** è riprodotta la formula di richiesta del certificato di origine, che comprende la dichiarazione sull'esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché l'impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta della Camera di commercio. In questa casella è necessario apporre nome e cognome – per esteso – qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato. Nel format di domanda telematica è apposta la firma digitale.
- **Nella casella 9** – da utilizzarsi unicamente se il soggetto che presenta la domanda non coincide con lo speditore – è indicato il nome, cognome o ragione sociale del soggetto incaricato della presentazione della domanda (intermediario incaricato).

Il richiedente, in questo caso, deve essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda del certificato di origine.

RETRO DELLA DOMANDA

b) Paragrafi 1-3:

In tali paragrafi è stampata la dichiarazione di origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta (digitalmente per la domanda on-line) dal legale rappresentante o da altro soggetto che detiene poteri di firma nell'ambito dell'impresa o da soggetto allo scopo formalmente delegato dall'impresa (procuratore).

Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

In caso di controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. sopra richiamato, alle imprese interessate è concesso un periodo di 30 giorni per produrre prova della correttezza di quanto dichiarato.

Il retro deve essere compilato con la massima cura, secondo i casi:

Paragrafo 1: se la merce è interamente di origine dell'UE, occorre indicare il luogo di fabbricazione, onde consentire eventuali accertamenti da parte dei funzionari camerali. La Camera di commercio può accettare anche l'indicazione del solo Paese di origine, ma – a seguito di controllo successivo e su richiesta della Camera di commercio – l'impresa deve documentare in modo esaustivo che le merci sono state prodotte nello Stato membro dichiarato.

Ai fini dell'attribuzione dell'origine per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 60 (comma 1) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e dall'art. 31 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 (Allegato 1).

Nel caso in cui la merce è stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente deve provvedere – **a propria tutela** - a farsi rilasciare dal venditore – commerciante – una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che deve conservare per eventuali accertamenti.

La Camera di commercio, in caso di controlli successivi, deve comunque avere conferma dell'effettivo Paese ove è avvenuta la produzione o l'ultima trasformazione sostanziale della merce attraverso qualsiasi prova ritenuta idonea allo scopo: certificato di origine rilasciato dallo Stato membro di cui le merci sono state dichiarate originarie, dichiarazione del produttore della merce, certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate dal Paese di riferimento, etichettature "made in" riconducibili ai beni esportati.

Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine dell'UE, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine dell'Unione europea, deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. La Camera di commercio può accettare anche l'indicazione del solo Paese di origine, ma – dietro controllo successivo promosso dall'ufficio camerale preposto – l'impresa deve documentare in modo esaustivo che le merci sono state prodotte nello Stato membro dichiarato, attraverso le forme già descritte in precedenza.

Per la definizione di lavorazione sostanziale si fa riferimento all'art. 60 (comma 2) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e a quanto analogamente richiamato nelle linee guida europee.

Paragrafo 3: se la merce non è di origine dell'UE, ma di un Paese terzo, occorre allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.

I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci sono:

- a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;
- b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine;
- c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o dell'Unione europea per l'accesso ad un regime doganale in territorio dell'Unione europea (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l'origine, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.

- d) l'esibizione di etichettature "Made in" accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che le stesse sono riconducibili alle merci in esportazione.

I documenti giustificativi – di norma – devono essere presentati contestualmente alla domanda (in particolare quando si tratti di certificati di origine emessi da altri Paesi, essi vanno prodotti in originale). Tuttavia, al fine di favorire la semplificazione amministrativa, la Camera di commercio può consentire all'atto dell'istanza la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesta i motivi della mancata presentazione del documento e si obbliga a produrlo – anche in un secondo momento – a richiesta della Camera di commercio, anche in ambito di controlli a campione.

Tale pratica è concessa dalla Camera di commercio – anche in via ricorrente – agli esportatori abituali, agli Esportatori Autorizzati o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati) e agli operatori che dispongono dello status, riconosciuto dall'amministrazione doganale, di AEO (operatore economico autorizzato).

La Camera di commercio si riserva sempre la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in tali circostanze.

Sulla domanda deve altresì essere indicato il numero di copie, nonché eventuali altri visti o legalizzazioni richiesti. A tale scopo può essere utilizzato anche un formulario complementare, quanto vengono richiesti contestualmente più visti.

9. RILASCIO E AUTENTICA

I certificati di origine sono firmati da un dipendente autorizzato dalla Camera di commercio, (anche mediante firme olografe e digitali, quando in uso la gestione digitale). I soggetti abilitati alla firma del certificato di origine sono responsabili limitatamente al controllo dei soli documenti probatori presentati dal richiedente e alla verifica della rispondenza del firmatario con il rappresentante legale od un suo procuratore delegato.

Ai fini del rilascio:

- a) Per la merce di origine dell'UE (interamente ottenuta o per ultima trasformazione sostanziale) è sufficiente l'indicazione di origine dichiarata dal richiedente rispettivamente nel par. 1 o 2 del modulo di domanda, che assume valore di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La Camera di commercio è comunque legittimata a predisporre controlli sulle dichiarazioni rese.
- b) Per la merce di origine extra UE l'origine deve essere comprovata con i documenti sopra specificati, tranne i casi in cui la Camera di commercio decida di concedere procedure semplificate come descritte nel precedente capitolo per gli AEO, Esportatori Autorizzati o iscritti al REX e esportatori abituali.

La richiesta di certificato di origine deve essere accompagnata dalla fattura di vendita all'estero o fattura di esportazione, nonché dalla eventuale documentazione originale comprovante l'origine estera, che viene trattenuta in copia dalla Camera di commercio.

Per fattura di esportazione si intende anche quella emessa in caso di triangolazione nazionale in regime di non imponibilità IVA, di cui all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), quando la spedizione, benché fatturata ad un cliente italiano viene spedita direttamente ad un indirizzo estero menzionato in fattura.

Inoltre, nel caso di grandi commesse o contratti di appalto che prevedono spedizioni parcellizzate, in cui la fattura definitiva verso il cliente estero necessita di essere emessa in un momento diverso dalla spedizione delle singole partite di merci, all'atto dell'istanza del certificato di origine può essere prodotta una lista valorizzata o una fattura pro forma dell'esportatore che con propria dichiarazione assicura che la spedizione in atto rappresenta un'esportazione definitiva e che non saranno richiesti ulteriori certificati per la medesima partita di prodotti.

La firma di chi rilascia il certificato di origine deve essere chiara e leggibile anche se apposta in forma non autografa (attraverso riproduzioni olografe a stampa accompagnate dal nominativo del firmatario).

La firma va completata con l'indicazione del luogo, della data di rilascio ed autenticata con apposizione del timbro della Camera di commercio.

La data, il luogo, il numero di rilascio ed il timbro della Camera di commercio possono essere apposti anche con modalità telematiche, oltre che con timbro a inchiostro o datario.

10. GIUSTIFICAZIONI DA PRODURRE

Le dichiarazioni contenute sul fronte e sul retro della domanda sono ritenute valide senza altre giustificazioni, ma:

- se la Camera di commercio ritiene necessario verificare l'esattezza della dichiarazione del richiedente, questi è tenuto a fornire, su richiesta della Camera di commercio, ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche. A tale scopo egli deve far conoscere i processi di fabbricazione delle merci designate nel certificato di origine.
- se le giustificazioni richieste non sono prodotte o qualora non siano soddisfacenti per la Camera di commercio, questa deve rifiutare il rilascio del certificato di origine, conservare la domanda ed annotare sulla stessa il motivo del rifiuto.

Quando risulta dalla domanda – o qualora la Camera di commercio è a conoscenza che le merci non sono state prodotte nell'impresa del richiedente, quest'ultimo deve - se la Camera

di commercio lo richiede - fornire tutti i documenti comprovanti l'origine delle merci. Sono considerati idonei a tale scopo:

- a) I certificati di origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio, che sono conservati come documenti giustificativi a sostegno della dichiarazione sottoscritta nella domanda.
- b) Le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti giustificativi, se comprovano o se da essi si può comunque desumere che le merci sono state prodotte nell'Unione europea.

11. MERCI NON ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA

1. La Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto riveduta), all'Allegato K specifico sull'origine, prevede che quando le merci non sono esportate direttamente dal Paese di origine, ma provengono da un paese terzo, i certificati di origine devono poter essere emessi dalle Autorità o dagli organismi abilitati a rilasciare tali certificati nel Paese terzo in questione, sulla base di un certificato di origine rilasciato in precedenza nel Paese di origine delle merci.
2. Il rilascio dei certificati di origine relativi a prodotti originari di Paesi fuori dall'Unione europea che non hanno subito alcuna trasformazione nel territorio dell'Unione europea o che sono stati oggetto di operazioni insufficienti a conferire loro l'origine UE è sottoposto alle stesse regole del rilascio di certificati di origine per merci originarie dell'Unione europea; salvo la necessità – in linea generale – di acquisizione della prova documentale di origine, come già declinato nei capitoli precedenti.
3. Lo stesso modulo deve essere utilizzato per tutti i tipi di merce, sia per i prodotti di origine estera che per quelli dell'UE e le merci non devono necessariamente trovarsi nel territorio della Camera di commercio; qualora si trovino in un altro luogo, il richiedente deve:
 - a) presentare la fattura relativa all'acquisto e quella relativa alla vendita al destinatario;
 - b) indicare il luogo dove si trovano le merci (in Italia, in altro Stato membro o sotto controllo doganale) e, se richiesto dalla Camera di commercio, presentare tutti i documenti giustificativi attraverso i quali è possibile dimostrare l'identità delle merci (ad es. dichiarazione doganale, polizze di carico, lettere di vettura, certificati di arrivo, di immagazzinamento, di trasbordo ecc.).
4. L'origine estera delle merci deve essere giustificata da prove documentali soddisfacenti, quali un certificato di origine del paese di produzione o qualsiasi altro documento che la Camera di commercio interessata ritenga sufficiente per stabilire validamente l'origine dichiarata.

5. I Paesi di importazione richiedono generalmente che il certificato di origine sia emesso dal Paese/territorio dal quale le merci vengono spedite. Qualora nelle cosiddette operazioni di triangolazione internazionale, la spedizione parta non dal territorio dell'Unione europea, ma da un Paese extra UE, per raggiungere un'altra destinazione terza indicata nella fattura di esportazione, il rilascio di un certificato di origine in Italia può avvenire esclusivamente acquisendo quale prova di origine un altro certificato di origine emesso da un organismo estero abilitato o eventuali certificazioni sanitarie emesse da organismi esteri ufficiali, dalle quali risulti in modo esplicito la menzione dell'origine dei beni.

12. AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI

Rilascio di un certificato di origine a posteriori.

Il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali si riferisce, sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.

Nel caso di spedizione già avvenuta da oltre un mese, è consentito il rilascio del certificato di origine, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore (che includa, se del caso, una lettera di richiesta dall'importatore/acquirente straniero) e dietro presentazione di documenti giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata.

Tale certificato di origine è emesso con la menzione "rilasciato a posteriori" da inserire nella casella 8) del certificato medesimo.

Correnti regolari, continue e uniformi di esportazione

Qualora le circostanze lo giustificano, quando l'interessato mantiene correnti regolari continue ed uniformi di esportazione ed i beni esportati sono originari dell'UE, la Camera di commercio può concedere, a proprio insindacabile giudizio, che le dichiarazioni di origine e le informazioni relative ai produttori siano rese in un'unica dichiarazione per un periodo a lungo termine (di norma pari ad un anno) e non per ogni singola operazione di esportazione.

Ai fini della concessione di tale facilitazione la Camera di commercio deve richiedere, inoltre, una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna a rinunciare a tale agevolazione, qualora la produzione subisca modificazioni rispetto al luogo di origine o i produttori dei beni esportati dovessero mutare rispetto a quelli dichiarati.

Esportazioni temporanee e certificati di origine "pro forma"

Quando anche in caso di importazione temporanea le Autorità del Paese interessato esigono la presentazione di un certificato di origine, la Camera di commercio può provvedere al rilascio di un certificato "pro forma" dietro presentazione di una fattura "pro forma", di una lista valorizzata delle merci o di una "shipping invoice".

Tuttavia, nel caso in cui una esportazione abbia carattere definitivo, benché non determinata da una vendita commerciale (beni riparati rispediti senza addebiti, beni sostituiti a titolo gratuito, beni donati, spedizioni di beni propri), è ammesso anche il rilascio di un certificato di origine definitivo (senza menzione pro forma), a fronte di una fattura “pro forma”, di una lista valorizzata o di una “*shipping invoice*”. In tal caso farà fede la dichiarazione del richiedente e la Camera di commercio, a sua discrezione, potrà successivamente chiedere l’esibizione della documentazione doganale di esportazione.

Il certificato di origine “pro forma” può, altresì, essere ottenuto, presentando la sopra richiamata documentazione commerciale accompagnatoria, quando il richiedente ha necessità di presentare un certificato di origine per concludere una transazione commerciale o per partecipare ad una gara internazionale, anche se non tutte le informazioni da riportare sul certificato sono definitivamente conosciute; in nessun caso in tale circostanza il certificato potrà essere privo della menzione “pro forma” ed anche le eventuali copie richieste devono recare in maniera esplicita tale dicitura.

Certificati in bianco o antidatati

E’ vietato il rilascio dei certificati di origine in bianco o antidatati.

Annotazioni non previste sul certificato di origine

Di regola sul certificato di origine non devono essere riportate indicazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal formulario stesso.

Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, esigono menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalle Camere di commercio emittenti, che a loro discrezione, possono accettarle o rifiutarle.

Si ritiene opportuno riportare di seguito la casistica più frequentemente richiesta:

- a) menzione del nome del produttore e del “made in”: tali menzioni all’interno del certificato di origine non pongono difficoltà, purché non in contrasto con la dichiarazione di origine ed a condizione che la Camera di commercio abbia prova che le informazioni sono corrette e che nel caso del produttore non vi sia violazione del segreto commerciale.
- b) indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio, menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), non possono essere riportate né sul certificato di origine, né sulla fattura commerciale; se presenti in fattura la Camera di commercio si astiene dall’apporre ogni visto.

Sostituzione del certificato di origine

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità di pubblica sicurezza competenti. In materia di certificazione dell'origine non è ammessa la dichiarazione sostitutiva, semplificazione non contemplata in materia di certificazione dell'origine (art. 49 D.P.R. 445/2000).

Il richiedente, in tal caso, utilizza un nuovo formulario, che deve recare la dicitura "duplicato" e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

Il richiedente, inoltre, deve dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Il duplicato deve essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.

Quando, invece, la sostituzione del certificato di origine è richiesta per apportare modifiche nei contenuti, che non possono formare oggetto di semplice correzione, il documento originale e le copie precedentemente emessi sono restituiti alla Camera di commercio per l'annullamento, ai fini della emissione di un nuovo certificato. Tale prassi deve rivestire, comunque, carattere di eccezionalità, in quanto le informazioni contenute nel certificato di origine devono già essere note e corrette al momento della presentazione dell'istanza.

Durata di validità del certificato di origine

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano invariati e che non vi è alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballo delle merci. Tuttavia, un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare delle difficoltà nei Paesi di importazione ove il certificato di origine deve essere presentato e accettato dalle Autorità locali.

13. CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE

Raccomandazioni generali

- a) Le Camere di commercio dell'UE devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita. Esse provvedono al rilascio di certificazioni, visti e legalizzazioni.
- b) Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando sono richiesti da un'Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa nazionale e/o dell'Unione europea.

- c) La Camera di commercio conserva una copia di ogni documento, certificato o visto. Tale copia deve recare la data dell'emissione. Essa è conservata, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conservazione degli atti.

Visti

Qualora la Camera di commercio riceva una richiesta per l'attestazione di indicazioni d'ordine commerciale, la cui esattezza e credibilità essa non può accertare, si limita ad apporre un visto in calce al documento presentato – sempre che il documento è stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.), indicando la seguente menzione: **“visto per deposito”**. Copia del documento è conservato agli atti della Camera di commercio.

Quando la richiesta di attestazione riguarda, invece, dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell'impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, la Camera di commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura **“visto poteri di firma”** del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.

Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all'avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'impresa titolare dell'operazione con l'estero.

Fatture

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l'intervento della Camera di commercio, devono semplicemente dar luogo a **“visto dei poteri di firma”** del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.

Quando anche la fattura è presentata esclusivamente in forma telematica, questa sarà munita di firma digitale e olografa del soggetto aziendale che detiene i poteri e la Camera di commercio potrà procedere con l'apposizione del relativo **“visto poteri di firma”**, in quanto in grado di identificare il soggetto che ha apposto la firma digitale.

Certificazioni negative

Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri o dei loro rappresentanti nell'UE, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convezioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a

discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative). Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di commercio.

Dichiarazioni di origine

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di commercio non procedono al visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all'origine delle merci rese dall'impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l'emissione di un certificato di origine.

Tale limite non si applica alle dichiarazioni di origine preferenziale rese nelle fatture presentate al visto camerale – contemplate dal codice doganale o dagli accordi di libero scambio sottoscritti tra l'UE ed alcuni Paesi terzi – e per le quali le Camere di commercio non hanno competenza di certificazione.

Non sussistono limitazioni neanche per i visti sulle dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del Registro imprese.

Attestati di libera vendita

Su richiesta dell'esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell'Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all'ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell'esportazione.

L'attestazione camerale non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell'UE. L'attestazione è, altresì, subordinata alla dichiarazione dell'impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell'UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.

Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.

Di conseguenza, se l'azione camerale fosse, in ogni caso, richiesta a fini amministrativi preliminari all'importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui

elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata. In tale circostanza le Camere potranno prevedere nell'istruttoria - anche a campione - la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall'Autorità competente.

Legalizzazione delle firme

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 le firme sugli atti e documenti da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

A tal riguardo, già con Decreto ministeriale del 12 luglio 2000, è stata trasferita alle Camere di commercio la competenza anche di legalizzare le firme del sottoscrittore degli atti e documenti da valere all'estero, davanti ad Autorità estere (Allegato 6).

Per l'esercizio di tale compito le Camere di commercio abilitano - con specifica delega - funzionari camerali alla legalizzazione delle firme dei soggetti che hanno prioritariamente sottoscritto gli atti e certificati per l'estero e ne danno informativa a tutte le Autorità competenti (Ambasciate estere in Italia, Prefetture, Ministeri interessati).

Diversamente, quando il Paese estero - firmatario della specifica Convenzione internazionale dell'Aja del 5 ottobre 1961, richiede espressamente l'apposizione dell'*Apostille* su atti amministrativi formati in Italia, questo tipo di legalizzazione è apposto dalle Prefetture - Uffici Territoriale del Governo, mentre sugli atti giudiziari e notarili la competenza è in capo alle Procure della Repubblica.

14. RACCOMANDAZIONI GENERALI

1. Le Camere di commercio emittenti devono prendere ogni misura per evitare la divulgazioni dei segreti industriali o commerciali eventualmente contenuti nei documenti prodotti.
2. Ad ogni richiedente che facesse una falsa dichiarazione allo scopo di ottenere un certificato di origine o che falsificasse un certificato, o che utilizzasse un certificato falso o falsificato, la Camera di commercio deve rifiutare il rilascio del certificato di origine richiesto, senza pregiudizio della responsabilità del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Per il rilascio dei documenti e dei visti menzionati nel presente documento le Camere di commercio fanno uso dei facsimili allegati (Allegato 7), prodotti in doppia lingua (italiano e inglese) per facilitare le operazioni di commercio internazionale.

4. Al fine di favorire lo scambio dei dati con altre pubbliche amministrazioni e per consentire ad Autorità estere di effettuare verifiche sulla correttezza dei certificati emessi in Italia, viene istituito un archivio centrale contenente i dati di tutti i certificati di origine emessi, gestito dall'Unioncamere - per il tramite del proprio gestore del sistema informativo - che d'intesa con il Ministero Sviluppo Economico definirà le informazioni da condividere nell'Archivio, anche al fine di preservare la riservatezza delle informazioni commerciali.
5. A seguito della messa in esercizio dell'Archivio centrale nazionale, in grado di garantire la gestione della numerazione seriale nazionale dei certificati di origine, i formulari ufficiali stampati da Unioncamere potranno essere sostituiti da forme alternative di documenti elettronici muniti delle necessarie misure di sicurezza, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche definite in sede europea, come declinate nelle linee guida europee.
6. Per favorire i controlli sui certificati, le Camere di commercio accreditate al Network internazionale sulla certificazione di origine invieranno i dati essenziali dei certificati emessi anche al sito di verifica internazionale ICC/WCF, secondo le specifiche fornite da Unioncamere.
7. Per agevolare le verifiche delle rappresentanze consolari, a far data dall'emanazione delle presenti disposizioni, si provvede alla realizzazione di una banca elettronica degli specimen delle firme dei funzionari camerale abilitati alla sottoscrizione degli atti a valere all'estero e di quelli abilitati alla legalizzazione delle firme, di cui Unioncamere definirà le modalità di accesso ed i soggetti ammessi all'informazione.

15. MISURE TRANSITORIE

1. Fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 1 maggio 2019 resteranno regolarmente validi i formulari previsti dall'Allegato 12 del Regolamento (CEE) 2454/93 distribuiti in precedenza (con la menzione Comunità europea).
2. A partire dal **1 giugno 2019** la presentazione della domanda in modalità digitale è obbligatoria per tutti gli operatori, salvo le deroghe previste al paragrafo 3 del capitolo 6. Le Camere di commercio devono garantire l'adeguamento alla procedura telematica entro il termine successivo di mesi cinque, assicurando adeguata informazione/formazione alle imprese del territorio.
3. A partire dalla medesima data viene soppresso il visto "conformità di firma" sostituito definitivamente dal "visto poteri di firma".
4. Eventuali modifiche alle presenti disposizioni, funzionali all'attuazione di ulteriori misure di semplificazione o all'introduzione del certificato di origine in formato elettronico dematerializzato, saranno oggetto di apposita disciplina emanata con ulteriori appendici al presente documento.